

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 27/2010

4 novembre 2010(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

SCADENZA DELLA IV RATA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ALL'ENPACL. IL TERMINE E' IL 16 NOVEMBRE 2010.

Il **16 Novembre 2010** (Martedì) scade il termine per versare la IV ed ultima rata del contributo soggettivo dovuto all'ENPACL dagli iscritti negli Albi dei Consulenti del Lavoro. Come è noto, il contributo è obbligatorio, è previsto in fasce modulari sulla scorta dell'anzianità di iscrizione all'Ente e si versa in quattro rate, consecutive ed uguali, nell'anno di riferimento.

Per il 2010 le scadenze sono state il 16/4, 16/6, 16/9 e, prossimamente il 16/11.

Per il pagamento si potrà utilizzare:

1. il **bollettino M.av.** che è stato appositamente inviato dall'Ente. Se fosse necessario un duplicato, lo si potrà stampare direttamente dall'area riservata di **Enpacl on line**, oppure contattare il numero verde gratuito 800 248464 della Banca Popolare di Sondrio;

2. la **Enpacl Card**, senza alcuna commissione. E' possibile utilizzare la Enpacl Card anche per **pagamenti rateali**;
3. le **Carte di credito** dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico del possessore.

L'operazione di pagamento con carta di credito è stata semplificata: non è più richiesta la digitazione dei dati di riferimento del M.Av. Grazie a tale funzione, inoltre, si potrà conoscere lo stato dei pagamenti effettuati e stampare le relative ricevute.

ASSENZA DAL DOMICILIO DURANTE LE FASCE DI REPERIBILITA'. LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GRADUALITA' EX ART. 2106 C.C. E PERCHE' CI SONO, COMUNQUE, SERI E FONDATI MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'ALLONTANAMENTO DAL DOMICILIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21621 DEL 21 OTTOBRE 2010

Sul licenziamento disciplinare per giusta causa si potrebbero scrivere "tomi" di enciclopedia: **non vi sarà, per il datore di lavoro, giammai certezza che il comportamento "illecito" del dipendente sia così grave da non consentire, nemmeno provvisoriamente, la continuità del contratto (da qui il licenziamento senza preavviso) e per considerare legittimo il licenziamento ex art. 2119 c.c. tenuto conto del principio di gradualità fra sanzione ed illecito sancito dall'art. 2106 c.c.**

E così succede che, **con sentenza N. 21621 del 21 Ottobre 2010**, la S.C. di Cassazione ha giudicato illegittimo, in primis per violazione del principio di gradualità di cui all'art. 2106 c.c., un licenziamento disciplinare per giusta causa in danno di una lavoratrice sofferente di "sindrome ansiosa depressiva" che un giorno, durante le fasce di reperibilità, era stata vista sulla spiaggia a prendere il sole e, quindi, non trovata dal medico fiscale in casa.

La lavoratrice si era giustificata affermando di essere stata assente in quanto era andata presso lo studio del medico di base per farsi visitare.

La Corte di Cassazione ha, in effetti, confermato le sentenze di reintegrazione delle Corti di merito ad onta delle motivazioni addotte dall'azienda ricorrente per la quale la lavoratrice non aveva nemmeno dimostrato l'indifferibilità della visita presso il medico di base.

La Corte di Cassazione ha sancito che "*per giustificare l'obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio*".

GIRO DI VITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI REATO PER INFORTUNI SUL LAVORO E RISPETTO DI NORME DI PREVENZIONE. C'E' RESPONSABILITA' SOLIDALE FRA COMMITTENTE ED APPALTATORE TRANNE CHE L'OMISSIONE NON RIGUARDAVA UNA PRECAUZIONE CHE RICHIEDEVA UNA SPECIFICA COMPETENZA TECNICA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE. SENTENZA N. 37600 DEL 21 OTTOBRE 2010

Con la sentenza n. **37600 del 21 Ottobre 2010**, la sezione penale della Corte di Cassazione ha sancito la ***responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nella omissione di misure di prevenzione che abbiano causato un infortunio sul lavoro in quanto l'omissione "non riguardava una precauzione che richiedeva una specifica competenza tecnica"***.

Il tutto era scaturito in quanto il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) aveva prosciolto dall'accusa di omicidio colposo sia il committente che il datore di lavoro per la morte di un dipendente di quest'ultimo a seguito della caduta di una gru. Il GUP, infatti, aveva ascritto la responsabilità al gruista che, peraltro, era il titolare della ditta cui erano stati affidati parte dei lavori. La Corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso affermando il seguente "**principio**" *se è vero che l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7 comma terzo del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi infortuni sul lavoro, quando trattasi "dei rischi specifici propri dell'attività di imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, è altrettanto vero che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricollegghi casualmente ad una sua "omissione colposa"*.

IL PERSONALE ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO PER L'EDILIZIA STRADALE DEVE ESSERE COMPUTATO NELLA BASE DI CALCOLO AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.

MINISTERO DEL LAVORO - RISPOSTA AD INTERPELLO N.36/2010 - PROT.25/I/0017280 DEL 15 OTTOBRE 2010.

Vi diamo informativa di altra risposta ad interpello, proposto dal nostro CNO, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Trattasi dell'interpello **n. 36/2010 del 15 ottobre 2010- Prot. 25/I/0017280** a fronte del quale il nostro CNO ha richiesto ***se fosse computabile nella base di calcolo per l'attuazione della legge 68/99 il personale addetto alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l'edilizia stradale.***

Il Ministero, dopo un breve excursus della legge 68/99 (base di calcolo, percentuali ed esclusioni) ha ricordato come, in base all'art. 5, comma 2 della legge in questione, **sia escluso dalla base di calcolo il personale di cantiere del settore edile così come da modifica per legge 247/2007.**

Ha, quindi, concluso che i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato ***non possono essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall'art. 5, comma 2 della legge 68/99.***

Tale personale non può, a parere del Ministero del Lavoro, rientrare nella definizione di "personale di cantiere", né svolgono attività di cantiere pur essendo il prodotto della loro attività destinato all'edilizia.

APPALTO ED ILLEGITTIMA ESCLUSIONE. IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA "PERDITA DI CHANCE" ANCHE SENZA LA PROVA CHE L'ESCLUSA SI SAREBBE AGGIUDICATA LA GARA.

CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA N. 7593 DEL 20 OTTOBRE 2010

Vi offriamo una pronuncia che desterà interesse in quei colleghi i cui clienti spesso partecipano a gare di appalto e si lamentano per qualche illegittima esclusione.

E' stata emessa dal **Consiglio di Stato. E' la pronuncia N. 7593 del 20 Ottobre 2010 con la quale la giurisdizione di appello amministrativo ha confermato la**

decisione del TAR del Lazio il quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla "perdita di chance" in favore di un R.T.I. illegittimamente escluso da una gara di appalto dal Ministero dell'Ambiente.

Da qui il ricorso al Consiglio di Stato con la motivazione che non era stata fornita nemmeno la prova che, partecipando alla gara, il R.T.I. se la sarebbe aggiudicata.

I Giudici del Consiglio di Stato, invece, hanno sancito **l'irrilevanza di tale onere probatorio** donde l'adozione del seguente principio ***"il risarcimento del danno rappresentato dalla c.d. perdita della chance (valida opportunità) deve intendersi non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, che si risolve nella possibilità di conseguire un vantaggio futuro. Da ciò deriva che l'impresa che viene pretermessa in una gara d'appalto illegittimamente aggiudicata, anche laddove non riesca a dimostrare che in assenza delle illegittimità riscontrate si sarebbe aggiudicata la gara, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, (la chance appunto) di aggiudicarsi la gara."***

L'AUTOVETTURA DEL PROFESSIONISTA UTILIZZATA PER RECARSÌ DA CLIENTI ED ESTORCERE SOMME MILLANTANDO LA POSSIBILITÀ DI IMMEDIATI RIMBORSI FISCALI NON PUO' ESSERE SEQUESTRATA ANCORCHE', NELLA FATTISPECIE, SIA UN UFFICIO ITINERANTE DELLO STESSO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. PENALE – SENTENZA N. 37130 DEL 18 OTTOBRE 2010

La pronuncia in informativa della Suprema Corte di Cassazione, **N. 37130 del 18 Ottobre 2010**, è importante, ancorchè dal punto di vista penale, per il principio che è stato espresso: **l'autovettura, utilizzata da un professionista per recarsi personalmente dai clienti per richiedere somme millantando la possibilità immediata di inesistenti rimborsi dall'Amministrazione Finanziaria, non può essere sequestrata.**

E ciò, nonostante, la stessa autovettura sia diventata una sorta di "ufficio itinerante" del professionista essendovi conservate, comunque, tutte le pratiche da evadere.

A ricorrere in Cassazione era stato il Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento di dissequestro dell'autovettura emesso dal Tribunale del riesame. Il

Procuratore, nel ricorso alla Cassazione, aveva evidenziato il **collegamento tra l'autovettura e la commissione del reato.**

Di diverso avviso la Corte di Cassazione per la quale giammai poteva presentarsi un legame tra la "cosa" (id: l'auto) ed il reato in quanto "***nella specie, indipendentemente dalla qualità di res fungibile dell'autovettura (qualità che, come correttamente esposto in ricorso, non rileva ai fini del legame strutturale tra bene sequestrabile e reato cui il bene stesso è legato), non si può ritenere che la autovettura sia stata strutturalmente destinata a commettere le truffe anche se nella stessa sono stati rinvenuti documenti utilizzati per i tre reati (presentarsi alla guida di auto non è costituire un ufficio all'interno dell'autovettura). Manca la condizione di asservimento tra cosa e reato che rende sequestrabile un bene la cui detenzione è assolutamente lecita con la conseguenza che la decisione del tribunale non merita censura***".

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO CAPACCIO, FRANCESCO DURACCIO, PIERO DI NONO, ANNA MARIA GRANATA**